

**PROGETTO DI LEGGE DI MODIFICA
AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 15 MARZO 1910**

Art. 1 – Finalità

1. Al fine di assicurare la sepoltura nei cimiteri della Repubblica, nella forma della tumulazione, a tutti coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art.32 della Legge 15 marzo 1910 – Regolamento di Polizia Mortuaria, le concessioni in uso dei loculi e dei loculi ossari sono a tempo determinato.
2. Con la presente legge vengono altresì dettate norme che disciplinano il ricorso alla pratica della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la destinazione delle ceneri.
3. Lo Stato, in attuazione del principio della libertà di culto sancito nella Legge 8 luglio 1974 n.59 – Dichiarazione dei diritti del cittadino e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, consente il ricorso a pratiche di sepoltura conformi alla religione professata in vita dal defunto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al successivo art.14.

Art. 2 – Concessione dei loculi individuali, rinnovo e decadenza

1. Le concessioni in uso di loculi individuali situati nei cimiteri della Repubblica, sono rilasciate per la durata di 40 anni.
2. I loculi vengono dati in concessione al momento del decesso, salvo quanto disposto dai successivi commi.
3. L'Ufficiale di Stato Civile è autorizzato a cedere in uso un ulteriore loculo attiguo al precedente al coniuge superstite del defunto che ne faccia contestuale richiesta.
4. Analoga facoltà è riconosciuta al convivente more uxorio in caso di convivenza durata ininterrottamente per quindici anni e comprovata dallo stato di famiglia o, in mancanza di certificazioni anagrafiche, da un atto di notorietà.
5. Con apposito Regolamento verranno emanate le disposizioni che consentono il ricongiungimento familiare delle salme, dei resti o delle ceneri di coniugi e di parenti in linea retta di I grado e collaterale entro il II grado.
6. La concessione non può in alcun modo né a qualsiasi titolo essere oggetto di cessione tra privati.
7. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria è delegato alla stipula degli atti di concessione di cui ai precedenti commi e riscuote le tariffe fissate con delibera del Congresso di Stato.
8. Qualora al termine della concessione in uso di loculo individuale il processo di mineralizzazione delle salme non sia ancora completato, la concessione potrà essere rinnovata su richiesta dei familiari per altri 10 anni.

9. In caso di mancata richiesta di rinnovo della concessione o se al termine del rinnovo della stessa la salma non sia ancora mineralizzata, il Dirigente la Polizia Mortuaria dispone l'inumazione nel campo comune a ciò destinato, per un periodo non superiore a 5 anni; non si dà luogo all'inumazione obbligatoria qualora i familiari scelgano di procedere alla cremazione della salma, a cura e spese della Stato.
10. Per i loculi dati in concessione al coniuge superstite, l'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare ulteriori rinnovi decennali per consentire la mineralizzazione della salma tumulata nel loculo o nel posto concesso in vita al coniuge per il ricongiungimento familiare, fino al raggiungimento di un periodo massimo di 50 anni dalla data del decesso.
11. Qualora la salma venga estumulata per volontà dei familiari, la concessione decade e il loculo rientra nella piena disponibilità dell'Ecc.ma Camera.
12. Parimenti decade la concessione del loculo rilasciata al coniuge superstite, qualora la sua sepoltura avvenga in altro cimitero della Repubblica o fuori territorio.
13. Decorso il termine della concessione o verificatasi una causa di decadenza, il loculo ritorna nella piena disponibilità della Ecc.ma Camera e l'Ufficiale di Stato Civile può procedere a nuova concessione, dopo aver adottato tutti i provvedimenti atti a rendere disponibile il loculo stesso.

Art. 3 – Concessione di loculi a più posti

1. Le concessioni di loculi a due posti nei cimiteri della Repubblica sono rilasciate per la durata di 50 anni, per i loculi a tre o più posti le concessioni hanno durata di 80 anni. Si applicano le disposizioni previste dall'art.2, in quanto compatibili.
2. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria è delegato alla stipula degli atti di concessione di cui sopra e riscuote le tariffe fissate con delibera del Congresso di Stato.
3. Con apposito Regolamento sarà disciplinata la concessione dei loculi di cui al primo comma.

Art. 4 – Concessione di loculi ossari

1. Le concessioni in uso di loculi ossari per la tumulazione di resti mortali o di ceneri sono rilasciate per la durata di 20 anni, rinnovabili per ulteriori periodi di 20 anni ciascuno, a condizione che siano utilizzati al momento del rinnovo.
2. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria è delegato alla stipula degli atti di concessione di cui sopra e riscuote le tariffe fissate con delibera del Congresso di Stato.

Art. 5 – Estumulazioni

1. Al termine della concessione si procederà alla estumulazione della salma e alla riduzione a resti mortali, che potranno essere riposti nell'ossario comune o, su indicazione della famiglia, in un loculo ossario o in un loculo già in uso alla famiglia. Qualora il coniuge superstite non abbia la disponibilità di alcun loculo dove riporre i resti mortali del coniuge, potrà richiedere in concessione un loculo dove riposeranno anche le proprie spoglie quando cesserà di vivere: analoga facoltà è riconosciuta a seguito di esumazione o per la conservazione delle ceneri del coniuge defunto.
2. La riduzione a resti mortali delle salme tumulate in sepolture diverse dalle tombe di famiglia si esegue ordinariamente allo scadere del termine della concessione, qualora il processo di mineralizzazione sia compiuto.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima del periodo prescritto su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, su richiesta dei familiari interessati, qualora si voglia dare alla salma altra sepoltura fuori dal territorio o in altro cimitero della Repubblica. Le estumulazioni straordinarie richieste dai familiari sono subordinate all'autorizzazione del Dirigente la Polizia Mortuaria, previo nulla osta del Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica e del Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa – Medicina Generale.
4. Le estumulazioni, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria, non potranno eseguirsi nei mesi da giugno a tutto settembre.

Art. 6 – Cremazione

1. La cremazione della salma è consentita soltanto quando risulti chiara la volontà di ricorrere a tale pratica, espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) dichiarazione in vita di cui al successivo art.8;
 - c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che forniscano informazioni ed assistenza ai consociati sulla scelta della cremazione: l'iscrizione a tali associazioni prevale sull'eventuale parere contrario dei familiari;
 - d) volontà del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza di essi, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto;
 - e) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. Le manifestazioni di volontà di cui alle lettere a), b) e c), non saranno efficaci qualora venga presentata una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione che riporti data successiva a quella delle disposizioni stesse.

Art. 7 – Richiesta di cremazione e autorizzazione

1. Fatto salvo il caso di cui al successivo art.8, la richiesta di cremazione dovrà essere presentata per iscritto da un familiare del defunto, da persona da lui espressamente delegata, contestualmente alla denuncia di morte, all'Ufficio di Stato Civile. La richiesta di cremazione contiene anche l'indicazione della destinazione delle ceneri e dell'eventuale persona destinataria.
2. L'Ufficio di Stato Civile concede l'autorizzazione se la richiesta è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso contrario l'Ufficio di Stato Civile provvede all'inoltro della richiesta al Commissario della Legge. Dopo aver escluso il sospetto di morte per causa criminosa, il Commissario della Legge, verificata l'assenza di altri impedimenti e sentiti se del caso i familiari, rilascia il nulla osta alla cremazione, trasmettendolo all'Ufficio di Stato Civile.
3. L'Ufficiale di Stato Civile contestualmente al rilascio del nulla osta alla cremazione, prende atto della destinazione delle ceneri e dell'eventuale persona affidataria. e autorizza la dispersione delle ceneri, qualora richiesta, sulla base delle disposizioni vigenti.

Art. 8 – Dichiarazione in vita

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile possono essere raccolte le dichiarazioni rese in vita da coloro che desiderano ricorrere alla cremazione e indicare la destinazione delle proprie ceneri.
2. Le dichiarazioni di cui sopra verranno conservate in apposito registro e potranno essere in ogni momento revocate dal dichiarante.
3. Alla morte del dichiarante, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà agli adempimenti necessari al rilascio dell'autorizzazione, come disposto dai commi 2 e 3 dell'art.7 del presente Regolamento.
4. Qualora la dichiarazione sia contenuta in una disposizione testamentaria e questa venga rinvenuta successivamente alla sepoltura della salma, i familiari del defunto dovranno richiedere l'autorizzazione del Dirigente la Polizia Mortuaria secondo quanto disposto dall'art.5 comma 3 del presente Regolamento, affinché sia autorizzata la estumulazione o esumazione straordinaria per consentire la cremazione.

Art. 9 – Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione vengono raccolte in apposita urna cineraria recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'urna cineraria può essere tumulata o inumata nei cimiteri della Repubblica, o qualora il defunto o i suoi familiari esprimano diversa volontà, conservata o inumata in luoghi privati.
3. La dispersione delle ceneri in natura è consentita con le modalità e nei limiti stabiliti da apposito Regolamento.
4. L'Ufficiale di Stato Civile prende atto della destinazione delle ceneri che dovrà essere dichiarata contestualmente alla richiesta di cremazione.
5. Con apposito Regolamento saranno dettate le disposizioni da osservare per l'inumazione di urne cinerarie nei campi comuni dei cimiteri e per la dispersione all'interno di aree a tal fine predisposte nei cimiteri della Repubblica. Fino all'adozione di tale Regolamento, l'Ufficio di Stato Civile provvederà a conservare e custodire in apposito luogo all'interno dei cimiteri della Repubblica le urne contenenti le ceneri in attesa di inumazione o dispersione.

Art. 10 – Affidamento delle ceneri

1. Qualora la volontà del defunto o dei suoi familiari sia quella di conservare le ceneri presso luogo privato, l'Ufficiale di Stato Civile riporta nell'autorizzazione alla cremazione l'indicazione del luogo in cui le ceneri verranno conservate e la persona cui verranno affidate.
2. Nel caso in cui la persona affidataria sia defunta, assente o non accetti di conservare le ceneri, l'Ufficio di Stato Civile procederà alla conservazione dell'urna cineraria nei cimiteri della Repubblica.
3. Ogni variazione del luogo di custodia o della persona affidataria delle ceneri, dovrà essere comunicata all'Ufficiale di Stato Civile da parte dell'affidatario, dai suoi eredi o da persona delegata.
4. E' consentito l'affidamento personale di un'urna cineraria già tumulata, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto: in tal caso, qualora necessario per tutelare l'igiene e la salute pubblica, potranno essere impartite all'affidatario specifiche disposizioni dal Dirigente di Polizia Mortuaria, previo nulla osta rilasciato dal Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica e del Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa – Medicina Generale.
5. La figura dell'affidatario è altresì richiesta qualora la volontà del defunto o dei suoi familiari sia quella di procedere alla dispersione delle ceneri in natura: in tal caso l'affidatario procederà alla dispersione nel luogo autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.
6. Qualora la destinazione delle ceneri sia la dispersione e l'affidatario non sia stato individuato, sia defunto, assente o non accetti, la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 11 – Trasporto di urne cinerarie

1. Il trasporto dell'urna cineraria non è soggetto alle misure igieniche precauzionali previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

Art. 12 – Cinerari comuni

1. I cimiteri della Repubblica dovranno essere dotati di un cinerario comune destinato alla raccolta e alla conservazione collettiva e perpetua delle ceneri, per consentire tale forma di dispersione quando richiesta, o non sia stata indicata la destinazione.
2. L'ossario comune può fungere anche da cinerario comune per la dispersione delle ceneri, in attesa della costruzione di quest'ultimo.

Art. 13 – Rimborsi

1. Fino alla costruzione di un impianto di cremazione in Repubblica o alla stipula di apposite convenzioni con uno o più Enti di cremazione, selezionati secondo criteri di vicinanza ed economicità, viene riconosciuto un rimborso per le spese di cremazione pari a €1.000,00.
2. Il rimborso è dovuto al familiare dell'avente diritto alla sepoltura in Repubblica ai sensi dell'art.32 della Legge 15 marzo 1910 – Regolamento di Polizia Mortuaria, che ha sostenuto le spese di cremazione. L'Ufficio di Stato Civile provvede al rimborso dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuta cremazione.
3. Per il trasporto della salma fino all'impianto di cremazione valgono le disposizioni previste per il trasporto delle salme fuori territorio.

Art. 14 – Libertà di culto

1. Nei cimiteri della Repubblica possono essere previste aree destinate alla sepoltura per professanti un culto diverso da quello cattolico. In tali aree la sepoltura può essere effettuata in conformità alle prescrizioni della religione professata in vita dal defunto, senza pregiudizio per l'ordine pubblico, la sicurezza e la salute delle persone.
2. Il nulla osta alla sepoltura con modalità diverse da quelle previste nella Legge 15 marzo 1910 – Regolamento di Polizia Mortuaria è rilasciato dal Commissario della Legge.

3. La individuazione e la delimitazione delle aree di cui al primo comma, viene deliberata dal Congresso di Stato.

Art. 15 – Modifiche dell’art.263 del Codice Penale (Legge 25 febbraio 1974, n. 17)

1. All’art.263 del Codice Penale sono aggiunti i seguenti commi:
“Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile, sulla base di espressa volontà del defunto o dei familiari.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la prigionia di I grado e con la multa da €2.500,00 a €12.000,00”.

Art. 16 – Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge per l’esercizio finanziario in corso troveranno copertura nel Capitolo 1.3.2490 “Fondo d’intervento”.

Art. 17 – Disposizioni transitorie

1. Le concessioni in uso di loculi cimiteriali stipulate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, decadranno secondo quanto stabilito da apposito Decreto Delegato, emanato previa ricognizione generale delle concessioni in essere ad opera dell’Ufficio di Stato Civile.
2. Il Decreto disciplinerà la decadenza delle concessioni in uso secondo il principio di gradualità e in base ai criteri di cui alla presente Legge, a partire dalle sepolture più risalenti, tenuto conto dei risultati della ricognizione.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione ed abroga tutte le disposizioni in contrasto con essa.